

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**Per:** la dott.ssa **Pianese Teresa Mariarosaria** nata a Napoli (NA) il 09/09/1974 cod. fisc. PNSTSM74P49F839M, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv.to Roberto Giugliano cod. fisc. GGLRRT71H02F839B nr. di fax 081/5784769 e p.e.c. robertogiugliano@legalmail.it, con il quale elettivamente domicilia in Roma, presso l'Avv. Massimo Letizia con studio in Via Monte Santo, 68;

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**E NEI CONFRONTI**

- della Dott.ssa Francesca Teresa Nobile  
Corso Orbassano 224/11 - 10137 – Torino;
- della Dott.ssa Lucia Dragotto, borgata Alice 120 - 15060 - Gavi  
Ligure (AL);

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso nazionale per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 3/08/2017 n. 138 ed indetto con D.D.G. n. 1259/17 del 23/11/2017, pubblicato su gazzetta ufficiale n. 90 del 24/11/17;
- dell'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato dall'intimata Amministrazione con decreto dipartimentale n. 395/19 in data

27/03/2019, nella parte in cui non contempla anche il nominativo della ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità della ricorrente, ed in particolare nella parte in cui sono stati ivi espressi giudizi, valutazioni e/o attribuzioni di punteggio, che hanno determinato e/o contribuito a determinare il giudizio di non ammissione alla prova orale contro il quale si agisce ed in ragione del quale non è risultata traguadata la soglia limite di punti 70, a tal'uopo richiesta dal bando;
- del verbale n 3 del 05/03/2019, con il quale la sottocommissione 34 – Toscana, ha validato il voto attribuito alla ricorrente sancendone la non ammissione agli orali nonché di ogni altro atto, documento e verbale sulla base del quale la stessa sottocommissione ha formulato il giudizio di non ammissione alla prova orale per il mancato superamento/traguado della soglia limite di punti 70, a tal'uopo richiesta dal bando;
- per quanto possa occorrere, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali a livello nazionale, nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;

- per quel che possa occorrere, di tutti i successivi atti della procedura, ivi compresi le Istruzioni operative della prova scritta, nella parte in cui non è stato previsto che il sistema informatico da utilizzarsi per la prova scritta sia dotato di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

### **E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

ED IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

\*\*\*\*\*

### **FATTO E DIRITTO**

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 3/08/2017 n. 138, indetta con D.D.G. 1259/17 del 23/11/2017, conseguendo l'elevato punteggio di 92,8/100 nella prova preselettiva, sostenuta in data 23/07/19.

Dopo aver sostenuto le prove scritte, la stessa, è risultata esclusa dall'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato dal MIUR in data 27/03/2019 con decreto dipartimentale n 395/19.

Ai sensi dell'art. 8 del bando, *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e*

*spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.”*

A seguito di tempestiva istanza di accesso della ricorrente, con estremo ritardo e solo in data 08/05/2019, il MIUR procedeva alla pubblicazione sul portale polis, area riservata di istanze on line delle prove scritte, griglie e verbali di correzione: in tal modo la ricorrente era finalmente nelle condizioni di poter rilevare di aver conseguito il punteggio di **66,5/100** (punti 62,50/80 per i quesiti a risposta aperta e punti 4/20 per i quesiti di lingua inglese) non sufficiente a trapiandare il limite dei 70 punti su 100 previsti dal bando per l'ammissione agli orali

I provvedimenti impugnati, pertanto, sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. Violazione della lex specialis di concorso e della griglia di**

**valutazione prefissata dalla Commissione. Violazione del principio di omogeneità di valutazione dei candidati tra distinte sottocommissioni; Vulnus del principio della autosufficienza motivazionale del punteggio numerico. Manifesta illegittimità.**

La ricorrente, esaminati i propri elaborati, riscontrava che la sottocommissione che li aveva corretti e valutati, ovvero “la sottocommissione 34 – Toscana”, aveva per quanto riguarda i 5 quesiti a risposta aperta, violato la griglia di valutazione adottata dalla Commissione, con VERBALE n° 3 del 25/01/2019 del MIUR, nella riunione plenaria (commissione madre e 37 sottocommissioni); griglia, con ogni evidenza, adottata al fine di coordinare le attività di valutazione delle 38 sottocommissioni all’opera sul territorio nazionale, utilizzando descrittori con punteggi ben definiti nella loro misura alfanumerica, e dunque evitare disparità di valutazione (tra candidati assegnati alle diverse sottocommissioni) nell’attribuzione dei punteggi previsti per ciascuna voce, oggetto di valutazione.

Ebbene, unica tra le 38 sottocommissioni (cfr. in allegato elaborati corretti da sottocommissione 4, 12 e 27), la sottocommissione 34 violava i criteri e principi della griglia di valutazione in parola attribuendo alla ricorrente punteggi espressi in quarto di punto nonostante gli stessi non fossero previsti per ciascun descrittore, dunque non attenendosi ai range di riferimento ivi prefissati.

Laddove, infatti, la griglia generale di valutazione lo ha voluto, ha espressamente previsto la possibilità di attribuire punteggi decimali espressi al quarto di voto di 0,25 e 0,75 (cfr. valutazione dei criteri 3.1 e 4.1): se, dunque, tanto la Commissione “madre” non ha nella griglia adottata previsto anche per gli altri criteri, tanto è frutto di una precisa determinazione dell’Amministrazione, che come tale, andava rigorosamente rispettata anche

dalla sottocommissione 34 – Toscana, che diversamente operando, ha infranto, unico caso in Italia, ogni principio di omogeneità di giudizio e di par condicio tra concorrenti.

In punto di diritto, infatti: “... *in presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione quale principio d'economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla Commissione esaminatrice nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presiedono all'attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate* (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2016 n. 5099).

Dunque il punteggio numerico, nella fattispecie, “...*esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.*” (Cons.

Stato Sez. VI, 24-10-2017, n. 4489; Cons. Stato Sez. VI, 10-07-2017, n. 3373)

Dunque, se è in forza unicamente del principio qui appena richiamato che la

giurisprudenza, alle condizioni citate, ammette che nei concorsi a pubblico impiego, la valutazione delle prove scritte avvenga ad opera attribuzione di solo punteggio numerico, è chiaro come sia la sola stretta e biunivoca connessione/correlazione tra lo stesso punteggio numerico ed i criteri di valutazione prefissati, a garantire, la “*sufficienza motivazionale*”.

Appare, pertanto, lapalissiano come, una delle indefettibili condizioni affinché il principio giurisprudenziale qui richiamato possa legittimamente operare, è che le valutazioni dei singoli candidati risultino attribuiti, dalla Commissione scrutinatrice, “*nell'ambito del punteggio disponibile*”, e che dunque la stessa si astenga rigorosamente dall'utilizzare, come qui avvenuto, frazioni di punto non previste e pertanto non consentite, dalla griglia di valutazione.

Diversamente opinando, verrebbe minata la costruzione giurisprudenziale qui in parola, di fatto obliterando la necessaria “*significatività delle espressioni numeriche del voto*”, e pertanto vulnerando: 1) *l'obbligo di motivazione degli atti e con esso il principio di trasparenza e verificabilità delle operazioni concorsuali*; 2) *il principio di omogeneità di giudizio e dunque di par condicio dei candidati tra sottocommissioni*;

**II. Violazione della griglia di valutazione. Violazione del principio di omogeneità di valutazione dei candidati tra distinte sottocommissioni; Vulnus del principio della autosufficienza motivazionale del punteggio numerico; Prova di resistenza: sussistenza.**

Entrando nel merito della **prova di resistenza**, e dunque della possibilità di superamento da parte della ricorrente della soglia limite dei 70 punti necessari all'accesso alla prova orale, vi è da osservare come dalla comparazione dei punteggi attribuiti dalla sottocommissione 34 alle risposte fornite dalla

candidata ai 5 quesiti a risposta aperta (non espressi in lingua straniera), con la griglia generale di valutazione adottata dalla Commissione con VERBALE n° 3 del 25/01/2019, emergono le numerose attribuzioni di punteggio, non consentite (esprese in quarto di punto), relativamente:

**1) Al quesito n. 2 risultano attribuiti i seguenti punteggi non consentiti:**

- a. per il criterio 1 indicatore 1, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;
- b. per il criterio 1 indicatore 2, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;
- c. per il criterio 1 indicatore 3, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;
- d. per il criterio 2 indicatore 1, il punteggio attribuito risulta di 3,50 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 4,00 con una differenza di p. **0,50**;
- e. per il criterio 3 indicatore 2, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;

**2) Al quesito n. 3 risultano attribuiti i seguenti punteggi non consentiti:**

- a. per il criterio 1 indicatore 3, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;



- b. per il criterio 3 indicatore 2, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,00 con una differenza di p. **0,25**;

**3) Al quesito n. 4 risultano attribuiti i seguenti punteggi non consentiti:**

- a. per il criterio 3 indicatore 2, il punteggio attribuito risulta di 0,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 1,00 con una differenza di p. **0,25**;

**4) Al quesito n. 5 risultano attribuiti i seguenti punteggi non consentiti:**

- a. per il criterio 1 indicatore 1, il punteggio attribuito risulta di 1,25 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 1,50 con una differenza di p. **0,25**;
- b. per il criterio 1 indicatore 2, il punteggio attribuito risulta di 1,25 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 1,50 con una differenza di p. **0,25**;
- c. per il criterio 1 indicatore 3, il punteggio attribuito risulta di 1,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 2,0 con una differenza di p. **0,25**;
- d. per il criterio 2 indicatore 1, il punteggio attribuito risulta di 2,75 p. quando il punteggio immediatamente successivo consentito è di p. 3,00 con una differenza di p. **0,25**;

Senza le appena analiticamente elencate, errate e non consentite attribuzioni di punteggio perpetrate dalla sottocommissione 34 – Toscana, la ricorrente si sarebbe potuta vedere attribuire ben 3,25 punti in più, giungendo così a

complessivi punti **69,75<sup>1</sup>/100**.

Ad avviso di questa difesa tecnica, invero, nel momento stesso in cui la sottocommissione 34 – Toscana, ha espresso un punteggio non previsto (e dunque non consentito) dalla griglia di valutazione, è il punteggio immediatamente superiore consentito dalla griglia di valutazione a dover sostituire quello illegittimamente attribuito e dunque, nella fattispecie, alla ricorrente andava attribuito per i 5 quesiti a risposta aperta in parola, il punteggio indicato di 69,75 punti.

È il punteggio di 69,75 pertanto, che si chiede, in ossequio alla griglia di valutazione agli atti, che venga riconosciuto alla ricorrente per le 5 domande a risposta aperta.

Infine, nella denegata ipotesi in cui, l'Ecc.mo Collegio adito non ritenesse di accedere all'interpretazione testé sviluppata della reale volontà della Commissione ispirata ad un favor per il candidato/ricorrente (sul presupposto che non sarebbe possibile ora per allora conoscere con certezza come si sarebbe determinata la sottocommissione 34 ove avesse, "*nell'ambito del punteggio disponibile*"), rispettato la griglia di valutazione, allora in tale caso gli elaborati del candidato ricorrente andrebbero nuovamente corretti da altra sottocommissione facendo risostenere o meno allo stesso (ma anche su tal punto ovviamente sarà l'Ecc.mo Collegio adito a decidere), l'espletamento della prova scritta.

**III. Malfunzionamento/inadeguatezza del software utilizzato  
dall'Amministrazione. Mancato salvataggio di una risposta ad una  
domanda chiusa in lingua inglese del punteggio numerico; Prova di**

---

<sup>1</sup> Con la ulteriore possibilità di recupero di due punti in merito alla quale si argomenterà al capitolo successivo, la ricorrente è nelle condizioni di superare abbondantemente la soglia dei 70 punti richiesta dal bando per l'accesso agli orali: la stessa, pertanto fornisce la prova di resistenza fondando il proprio interesse qui all'azione esercitata in giudizio.

### **resistenza: sussistenza.**

Dagli elaborati che la ricorrente ha ottenuto a seguito della sua istanza di accesso, la stessa ha potuto evincere con estrema sorpresa che la domanda a risposta chiusa n.° 9 non presenta crocette (item) ad alcuna delle 4 possibili risposte: la stessa, dunque, pur avendo risposto correttamente alla domanda (*Innovative teaching methods need to be implemented*), riscontra un mancato salvataggio ed acquisizione della stessa con la perdita netta dei due punti che le sarebbero spettati e che in aggiunta a quelli pure illegittimamente non attribuiti di cui al capitolo che precede, le avrebbe consentito di ottenere un punteggio complessivo di **punti 71,75** dunque superando la soglia di punti 70 necessaria all'ammissione alla prova orale.

La ricorrente, invero, dopo aver effettuato i quesiti di lingua italiana in circa 130 minuti, ha dedicato i rimanenti 20 minuti (dei 150 complessivi disponibili a termini di bando) all'espletamento dei 10 quesiti di lingua a risposta chiusa, procedendo a rispondere agli stessi, in ordine successivo di presentazione e cliccando per ciascuna risposta data, il tasto "*conferma e procedi*".

Dopo aver dato le risposte a tutti i 10 quesiti, ha pure proceduto, andando a ritroso, a partire dall'ultimo, per verificare di aver selezionato la risposta per ciascuno dei quesiti di lingua inglese, utilizzando il tasto "*torna alla domanda precedente*"; al termine di quest'ultima verifica, la ricorrente, si è anche sincerata di aver dato risposta a tutte le 10 domande di lingua inglese non riscontrando alcuna anomalia o domanda lasciata senza risposta.

Dopo poco, terminata la suddetta verifica e scaduto il tempo a disposizione, la ricorrente attendeva l'intervento dell'operatore d'aula, addetto alla procedura di chiusura delle operazioni; da quel momento, dunque nell'immediatezza della chiusura della prova, e fino a quando non è stata esitata la propria istanza di

accesso, la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di rilevare la mancata acquisizione da parte del software della propria risposta alla domanda n. 9.

E' pertanto evidente che, per l'ennesima volta, si è di fronte ai nefasti effetti del malfunzionamento/inadeguatezza del software elaborato dal Consorzio CINECA che il Ministero intimato continua ad ostinarsi ad utilizzare nonostante le interrogazioni parlamentari presentate oramai da anni sulla questione (cfr. allegati), nonché le decisioni con le quali questo stesso Ecc.mo Tribunale ne ha ripetutamente statuito la inadeguatezza ed il malfunzionamento.

D'altronde, è più che palese che ci si trovi di fronte a perdite di risposte causate dal software che continua a non essere dotato di un meccanismo di salvataggio automatico, dato che, secondo le disposizioni del bando, il candidato ha tutto l'interesse ed il vantaggio a non lasciare alcuna domanda in bianco (priva cioè di crocetta /item) dato che un'eventuale risposta sbagliata ai quesiti chiusi di lingua inglese non comporta alcuna penalità.

Ebbene, in linea generale, in merito ai concorsi pubblici le cui prove scritte, come quello di specie, vengono esclusivamente sostenute su piattaforma informatica, l'Ecc.mo Tribunale adito ha già osservato che *"... nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons.*

*Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).*” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 07-05-2019) 10-05-2019, n. 5867)

In merito, poi al software utilizzato nel caso oggetto di causa e realizzato dal Consorzio CINECA, questo Ecc.mo Collegio, ha nella Sentenza nr. 2513/2017, ripetutamente evidenziato la equivocità delle istruzioni a video: *“Invero, le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento.*

*Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla.*

*Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”.*

*Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico.*

*Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta.” (Sent. Tar, Sez. Terza bis, 16/02/2017, nr. 2513)*

Così argomentando la Sentenza qui riportata, è giunta, ad evidenziare una grave

carenza funzionale nel software utilizzato dall'Amministrazione che non contempla, a differenza di qualunque programma di video scrittura (anche se di oltre dieci anni orsono), di un sistema di salvataggio automatico: *“In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video.*

*Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio.”* (Sent. Tar, Sez. Terza bis, 16/02/2017, nr. 2513)

Ebbene, anche nella fattispecie oggetto dell'arresto giurisprudenziale qui appena richiamato, così come in quella di specie, il candidato non è nelle condizioni di provare che la risposta al quesito rimasto in bianco, e da lui elaborata, fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio (2 punti a domanda): la carenza funzionale però di cui è affetto il software che risulta privo del salvataggio automatico, in una con le altre circostanze di equivocità ed inadeguatezza pure rilevate dall'Ecc.mo Tribunale adito nell'arresto giurisprudenziale citato, rendono assolutamente opportuna una diversa ripartizione dell'onus probandi, che va corretta e coordinata con il “principio di vicinanza della prova”.

Tanto, invero, ha indotto l'Ecc.mo Tribunale adito con la decisione in parola, a far ripetere la prova al candidato relativamente alla domanda rimasta in bianco e dunque, a così statuire: *“Ragion per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa*

*composizione, di far ripetere omissis (al candidato), entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande.”* (Sent. Tar, Sez. Terza bis, 16/02/2017, nr. 2513)

Le medesime richieste di ripetizione della prova scritta relativamente alla domanda a risposta chiusa rimasta in bianco, si formulano per la candidata qui ricorrente.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il fumus emerge evidente dai motivi di ricorso. Per quel che riguarda il *periculum in mora*, c'è da rilevare come il tempo necessario alla definizione nel merito della presente controversia è incompatibile – per pacifica giurisprudenza – con l'esigenza di tutela immediata propria di siffatte fattispecie.

La necessità ed assoluta urgenza di sostenere le prove orali già in corso di svolgimento, postulano, dunque, per l'accoglimento dell'istanza qui formulata di **“ammissione con riserva”** del ricorrente a partecipare al prosieguo delle ulteriori prove selettive.

### **P.Q.M.**

Si insiste per l'accoglimento del ricorso nonché dell'incidentale domanda di sospensione, e con essa dell'istanza di ammissione con riserva alle successive prove di selezione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che a tal'uopo si dichiara antistatario.

Ai sensi del D.R.R. 16.10.1972 n. 642 art. 12 Tab. B in combinato disposto con gli artt. 9 e 13 commi 3 e 6 bis del T.U. n. 115 del 2002, si da atto che il presente giudizio è soggetto al contributo unificato ordinario di € 325,00

Napoli, il 20/05/19

Avv. Roberto Giugliano